



**COMUNE DI PONZANO VENETO**  
**PROVINCIA DI TREVISO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**  
**“I.C.I.”**

**(Approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 24.06.2010)**

## **INDICE**

<i>Art. 1</i>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>AREE FABBRICABILI POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>BASE IMPONIBILE IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>BASE IMPONIBILE AREE FABBRICABILI</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>COMUNICAZIONE DI EDIFICABILITA'</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>RIDUZIONE PER I FABBRICATI INAGIBILI</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>ESENZIONI</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>VERSAMENTI</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 12</i>	<i>DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 13</i>	<i>RAVVEDIMENTO OPEROSO</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14</i>	<i>RIMBORSI E COMPENSAZIONI</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 15</i>	<i>INTERESSI MORATORI</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 16</i>	<i>RATEIZZAZIONE</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 17</i>	<i>POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 18</i>	<i>NORME DI RINVIO</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 19</i>	<i>EFFICACIA DEL REGOLAMENTO</i>	<i>Pag. 9</i>

### ***Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE***

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ponzano Veneto dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ***Art. 2 – AREE FABBRICABILI POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI***

1. Ai sensi del 2° periodo, lettera b), comma 1, art. 2 del D.Lgs. 504/1992 sono considerate terreni agricoli le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, purché siano verificate le seguenti condizioni:
  - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e s.m.i., con l'obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
  - b) Il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.
  - c) Nel caso di contitolarità tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti dei soli contitolari aventi i requisiti sopra indicati, fermo restando la tassazione completa delle quote possedute dagli altri contitolari non qualificati.

### ***Art. 3 – BASE IMPONIBILE IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO***

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico individuati dall'art. 10 del D.Lgs. 22-01-2004 n. 42 e s.m.i. , la base imponibile ai fini I.C.I. è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore stabilito per le abitazioni, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza.
2. Qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A la consistenza in vani è determinata nel seguente modo:
  - a) per i fabbricati classificati nel gruppo B la consistenza in metri cubi va divisa per il volume convenzionale di un vano catastale, pari a 60.
  - b) per i fabbricati classificati nelle categorie C e D la superficie espressa in metri quadrati va divisa per la superficie convenzionale di un vano catastale, pari a 18.

#### ***Art. 4 – BASE IMPONIBILE AREE FABBRICABILI***

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 15.12.1997, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune determina periodicamente, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori minimi di riferimento delle stesse.  
Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta cui il Bilancio si riferisce e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.
2. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato secondo i criteri stabiliti al comma precedente, salvo che da atti ufficiali non risulti un valore superiore.

#### ***Art. 5 – COMUNICAZIONE DI EDIFICABILITA'***

1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 20 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 il Comune quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne dà comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
2. Al contribuente che, in mancanza della prescritta comunicazione da parte del Comune, abbia continuato a pagare l'imposta secondo criteri diversi da quelli che l'attuale natura edificabile dell'immobile richiede, verrà accertata la sola imposta; non verranno comminate le sanzioni amministrative tributarie, né applicati gli interessi moratori.

#### ***Art. 6 – RIDUZIONE PER I FABBRICATI INAGIBILI***

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 504/1992 l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari di fatto non utilizzati, oggettivamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica e alla salute delle persone e che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge n. 457/1978 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente.
4. Nel caso in cui il fabbricato sia costituito da una o più unità immobiliari individuate secondo le vigenti norme di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

### ***Art. 7 – ESENZIONI***

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 1 lett. a) e lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 59, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. N. 446/1997, sono immobili esenti dall'imposta, per il periodo durante il quale persistono le condizioni prescritte:
  - a) Gli immobili posseduti e destinati esclusivamente a compiti istituzionali dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Tale esenzione, pertanto, non compete per gli immobili non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
  - b) Gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22-12-1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a) della legge 20-05-1985, n. 222 a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale. Tale esenzione si applica soltanto ai fabbricati che, oltre ad essere utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

### ***Art. 8 – ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE***

1. E' esente dall'I.C.I., a norma dell'art. 1 del D.L. 27-05-2008 n. 93, convertito dalla Legge 24-07-2008 n. 126, l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente, come definita dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992 e le fattispecie ad essa assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992.
2. Il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 1999 e s.m.i. e la Delibera comunale di approvazione delle aliquote e detrazioni I.C.I. vigenti in data 29-05-2008 assimilano all'abitazione principale le seguenti fattispecie:
  - a) unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado ed in linea collaterale fino al 2° grado ivi residenti adibite a loro abitazione principale;
  - c) si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.).
3. L'esenzione si applica altresì ai seguenti casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992 :
  - a) Ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario dell'immobile, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

- b) Unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, comunque denominati.

#### ***Art. 9 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE***

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 15-12-1997 n. 446, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal Decreto Legislativo 19-06-1997 n. 218.

L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento Comunale sull'accertamento con adesione.

#### ***Art. 10 – VERSAMENTI***

1. L'imposta Comunale sugli immobili è, di norma, versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1, lett. i) del D. Lgs. 15-12-1997 n. 446, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, purché l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno in riferimento.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 27-12-2006 n. 296, i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo risulta inferiore o uguale ad €5,00.

#### ***Art. 11 – RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA***

1. L'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta dai soggetti passivi è versata, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, alla Tesoreria del Comune direttamente o tramite conto corrente postale intestato alla predetta o per il tramite del servizio bancario. In aggiunta alle citate modalità di versamento il Comune può avvalersi di altre forme telematiche e non consentite dai sistemi bancari e postali.

#### ***Art. 12 – DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI***

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. o) del D. Lgs. 15-12-1997 n. 446:
- a) la Giunta Comunale può stabilire, con proprio provvedimento motivato, il differimento del pagamento di una rata I.C.I. (o dell'unica soluzione di pagamento) in scadenza, nel caso di calamità naturali di grave entità ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili, che incidano in modo rilevante, nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.
- b) i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di un anno dalla data di decesso del soggetto passivo d'imposta.

### ***Art. 13 – RAVVEDIMENTO OPEROSO***

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 18-12-1197 n. 472 e s.m.i., beneficiando della riduzione delle sanzioni.

### ***Art. 14 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI***

1. Il Comune, in presenza di debiti e crediti tributari in capo al medesimo contribuente può procedere, su istanza del contribuente o anche d'ufficio, alla compensazione del credito, in tutto o in parte in deduzione di debiti o successivi pagamenti concernenti tributi gestiti dal Comune, anche diversi da quello a credito.

### ***Art. 15 – INTERESSI MORATORI***

1. La misura annua degli interessi moratori è stabilita nella misura del saggio di interesse legale vigente periodo per periodo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### ***Art. 16 – RATEIZZAZIONE***

1. Le somme complessivamente dovute per maggiore imposta, sanzioni ed interessi a seguito di attività di accertamento possono essere versate, su istanza del contribuente, anche ratealmente.
2. La rateizzazione per importi fino a € 10.000,00 viene autorizzata dal Responsabile I.C.I., sulla base della semplice richiesta del contribuente, nel seguente numero di rate mensili:
  - importi fino a €2.400,00 massimo 18 rate;
  - importi da €2.401,00 fino a €3.600,00 massimo 24 rate;
  - importi da €3.601,00 fino a €5.000,00 massimo 36 rate;
  - importi da €5.001,00 fino a €10.000,00 massimo 48 rate;Il numero massimo di rate così individuato deve, comunque, essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.
3. In caso di importi complessivamente dovuti superiori ad €10.000,00 si distinguono i seguenti casi:
  - a) per le persone fisiche e per i titolari di ditte individuali in regime semplificato la rateizzazione potrà essere concessa a discrezione del Responsabile I.C.I. fino ad un massimo di n. 72 rate mensili.
  - b) per tutte le altre categorie di soggetti (società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria) la concessione al pagamento rateale avverrà previa valutazione del requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente ad assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.

A tal fine il contribuente dovrà presentare un prospetto contenente l'individuazione dell'Indice di Liquidità (Liquidità immediata + Liquidità differita / Passività correnti) e dell'Indice Alfa (Debito complessivo/Valore della produzione) x 100 sottoscritto da professionisti che siano iscritti nel registro dei revisori contabili

Con Indice di Liquidità uguale o superiore ad 1 la richiesta di rateazione non potrà essere accolta.

Con Indice di Liquidità inferiore ad 1 dovrà essere valutato l'Indice Alfa e, solo nel caso in cui lo stesso sia superiore a 4, la rateizzazione potrà essere concessa nel seguente numero di rate mensili:

- Indice Alfa compreso tra 4 e 7 massimo 18 rate
- Indice Alfa compreso tra 7 e 10 massimo 36 rate
- Indice Alfa maggiore di 10 massimo 72 rate

Il numero massimo di rate così individuato deve, comunque, essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

4. In ogni caso l'importo della singola rata mensile non può essere inferiore ad €100,00 salvo casi di comprovata indigenza certificati dai servizi sociali.
5. In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente di due rate, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione. In tal caso il contribuente non potrà più rateizzare il carico residuo.
6. La misura degli interessi di dilazione è stabilita nella misura del saggio di interesse di dilazione dovuto per i crediti erariali vigente periodo per periodo.

#### ***Art. 17 – POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI***

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p), del D. Lgs. 15,12,1997 n. 446 ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, come previsto dall'articolo 3, comma 57 della Legge 23-12-1996 n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.
2. Al personale addetto alle attività di gestione, controllo ed accertamento dell'Imposta Comunale degli Immobili è riservata, a titolo di compenso incentivante una quota del 3% degli importi incassati in seguito all'attività di accertamento e controllo. In detta quota sono compresi anche gli oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune.
3. L'individuazione del personale addetto, il riparto e le modalità di attribuzione di detto compenso avviene con deliberazione di Giunta Comunale sulla base di un progetto preliminare proposto dal responsabile del tributo, La liquidazione del citato compenso avviene con provvedimento del responsabile del tributo in conformità ai criteri fissati con la suindicata deliberazione della Giunta Comunale e sulla base della relazione conclusiva, predisposta dallo stesso responsabile, ed approvata dalla Giunta stessa, nella quale vengono esposti i risultati conseguiti.

#### ***Art. 18 – NORME DI RINVIO***

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

***Art. 19 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO***

1. Ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della legge 27-12-2006 n. 296 il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2010.